

ITW. 1
deliberat.
mecc. n. 2014-04230/010

il 6 AGOSTO 1995
al n° 23322
con Lire.....

Repertorio n. 16002

Raccolta n. 7511

CONVENZIONE

per la concessione ventinovennale dell'impianto sportivo "Robaldo" di proprietà della "Città di Torino" alla "S.C. NIZZA MILLEFONTI" in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 190 del 22 giugno 1994

IL DIRIGENTE DI AREA
Dr. Paolo CAMERA



REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno ventotto del mese di luglio

28 luglio 1995

in Torino, Via Bellezia n. 2, negli uffici del Palazzo Civico.

Avanti me dottor Andrea MEDURI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni ai quali, i comparenti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarano di rinunciare

- sono presenti -

per la Città di Torino

Responsabile
DI BE...



- PICCININO Dr. Mario, nato a Torino il 14 ottobre 1939, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti - Settore Amministrativo III della Città di Torino (C.F. 005 144 900 10)

a quanto infra facoltizzato per delega conferitagli in data 12 dicembre 1994 del Dirigente del citato Settore dr.ssa Mariangela Rossato; per la "S.C. NIZZA MILLEFONTI", con sede in Torino, Strada Castello di Mirafiori n. 285 (C.F. 069 147 500 10)

- MERINGOLO Francesco, nato a Corigliano Calabro (CS) il 10 agosto 1948, domiciliato in Torino, Corso Orbassano n. 203/bis, imprenditore, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo della predetta Associazione a quanto infra facoltizzato dal Consiglio Direttivo con deliberazione in data 8 giugno 1995 che, per estratto da me Notaio autentificato in data 14 giugno 1995 rep.n. 15.884 ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, allego al presente atto sotto la lettera "A". Comparenti, della identità personale dei quali, qualifiche e poteri di firma del presente atto io

Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

- che la Circoscrizione X con provvedimento n. 105 del 26 giugno 1992 e successiva presa d'atto della Giunta Comunale con deliberazione in data 15 luglio 1992 (mecc. 9208395/03), aveva manifestato l'intenzione di affidare la gestione dell'impianto di calcio "Robaldo" ad una società sportiva previa sua ristrutturazione e riqualificazione funzionale, al fine di garantirne un utilizzo più razionale e adeguato alle esigenze della cittadinanza;
- che tra le offerte pervenute, la Circoscrizione individuava in quella proposta dalla Società Sportiva "S.C. NIZZA MILLEFONTI" la più rispondente alle esigenze rappresentate e quella che offriva più garanzie di utilizzo delle strutture anche da parte dei cittadini della Circoscrizione. In particolare veniva garantito alla Circoscrizione, in uso totale, uno dei quattro campi da ristrutturare;
- che l'Assessorato alla Qualità della Vita, su sollecitazione degli Enti di promozione sportiva cittadini che fruiscono dell'impianto, ha ritenuto fosse necessario "socializzare" di più l'impianto

stesso ed ha invitato la Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI" che ha accettato a mettere a disposizione della Circoscrizione anche un secondo campo nelle giornate di sabato e domenica; la Circoscrizione, interpellata nel merito, ha dato parere favorevole in data 28 febbraio 1994, prot. 1138/IX.8/1;

- che il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, ha approvato con propria deliberazione n. 190 in data 22 giugno 1994, divenuta esecutiva in data 22 luglio 1994, l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo "Robaldo" sito in Torino, Strada Castello di Mirafiori n. 285, (in mappa CT al Foglio 1486 n. 9; coerenti: Strada Castello di Mirafiori a nord - est e sud, Foglio 1486 nn. 7 - 8 a ovest) alla Società Sportiva "S.C. NIZZA MILLEFONTI", per la durata di anni 29 (ventinove) ed alle condizioni di cui allo "schema di convenzione" allegato alla citata deliberazione.

Deliberazione che, unitamente ai suoi allegati costituiti da:

- 1) Schema di convenzione,
- 2) Parere 28 febbraio 1994 prot. 1138/IX/8/1 della Circoscrizione X - MIRAFIORI SUD;
- 3) Computo metrico estimativo (illuminazione dei

campi da gioco e delle aree interne);

4) Computo metrico estimativo (Costruzione di due fabbricati ad uso spogliatoi e servizi - uno per il calcio e l'altro per il tennis ed il calcio a 5 - impianto elettrico);

5) Progetto di risistemazione del complesso sportivo "Robaldo" mediante la ristrutturazione di quattro campi di calcio esistenti e l'inserimento di due campi di calcio da 5 e quattro campi da tennis con relativi spogliatoi e servizi; relazione illustrativa

6) Computo metrico estimativo (costruzione di due fabbricati ad uso spogliatoi e servizi - uno per il tennis ed il calcio a 5 e l'altro per il calcio - opere murarie ed affini);

7) Computo metrico estimativo (rifacimento del campo di calcio in erba; costruzione di due campi di calcio a 5; quattro campi da tennis; una tribuna per il pubblico. Sistemazione esterna a parcheggio e piazzale ingresso impianto. Rete di smaltimento fognatura impianto anticendio, impianto di irrigazione. Recinzioni perimetrali per delimitazione campi di nuova costruzione);

8) Computo metrico estimativo (costruzione di due fabbricati ad uso spogliatoi e servizi - uno per

il calcio a 5 e il tennis e l'altro per il calcio
- impianto termico);

9) progetto di ristrutturazione in numero 5 (cin-
que) tavole

per copia conforme all'originale ed omissane la
lettura per espressa dispensa datamene dai compa-
renti, allego al presente atto sotto la lettera
"B"

TUTTO CIO' PREMESSO

e da ritenersi parte integrante e sostanziale del
presente atto, si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1

La Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI", come sopra
rappresentata, si obbliga ad eseguire le opere di
ristrutturazione come da progetto allegato alla
citata deliberazione del C.C. n. 190/94 (n. 5 ta-
vole di disegno, relazione tecnico illustrativa e
Computi Metrici Estimativi) con una spesa preven-
tivata in Lire 2.138.446.000 (duemiliardicento-
trentottomilioni quattrocento quarantaseimila) sul-
l'impianto sportivo comunale "ROBALDO" sito in
strada Castello di Mirafiori; tenuto conto che il
preventivo di spesa è stato redatto sulla scorta
del Prezziario Città di Torino "Gennaio 1991" e
che attualmente appalti preventivati con il sud-

detto prezzario vengono aggiudicati con ribassi di almeno il 20% (venti per cento), si concorda di valutare il costo dell'opera in Lire 1.710.000.000 (unmiliardosettecentodiecimilioni).

ARTICOLO 2

Entro e non oltre 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, la Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI" dovrà presentare, per l'approvazione da parte della Giunta Comunale il progetto esecutivo completo di tutte le approvazioni necessarie (C.I. E., C.P.V.L.P.S., VV.FF, ecc.).

ARTICOLO 3

Le opere dovranno essere eseguite a totali cure e spese della Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI" secondo il citato progetto esecutivo che potrà essere modificato e/o integrato in sede esecutiva dei lavori previa autorizzazione della Civica Amministrazione.

ARTICOLO 4

I lavori dovranno venire affidati ad imprese regolarmente iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori per le categorie di opere relative, salvo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 10 febbraio 1962 n. 57.

ARTICOLO 5

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivata da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatesi nel corso dei lavori.

ARTICOLO 6

Resta a carico della Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI" il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal Concessionario tra i professionisti iscritti all'Albo, quello per ottenere l'accatastamento dell'impianto nonché quello spettante al Collaudatore in corso d'opera da individuare tra i tecnici dell'U.T. della Città. Saranno inoltre a carico della Società Concessionaria il pagamento di ogni onere assistenziale ed assicurativo.

ARTICOLO 7

I lavori, da eseguirsi sotto il costante controllo del collaudatore in corso d'opera, dovranno essere realizzati nel tempo previsto dal Capitolato Particolare d'Appalto entro il periodo stabilito dalla concessione edilizia.

La struttura si intende acquisita in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile.

Al termine delle opere dovrà essere redatto il verbale di collaudo nei tempi previsti dalla Legge

741 art. 5; lo stesso dovrà essere accettato dalla Civica Amministrazione.

ARTICOLO 8

La Città mette a disposizione della Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI" per la manutenzione degli impianti, tutte le attuali attrezzature inventariate presso gli impianti stessi fatti constare da apposito verbale da redigersi in loco da parte di un rappresentante della Circoscrizione X.

ARTICOLO 9

La Città concede il complesso di cui trattasi alla Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI" per attività sportive, ricreative e culturali nell'ambito delle funzioni societarie e compatibili con l'impianto stesso, per la durata di anni 29 (ventinove) con decorrenza dalla data di consegna degli immobili.

ARTICOLO 10

A riconoscimento della proprietà viene convenuto un canone annuo di Lire 50.000 (soggetto ad aggiornamento ISTAT al 100% (cento per cento) della variazione dell'indice) da pagare in un'unica rata anticipata.

La Città potrà revocare in qualunque momento la convenzione dietro semplice richiesta, nel caso in cui ai manufatti ed agli impianti venga data de-

stinazione diversa da quella citata al precedente art. 9) o qualora le opere non siano iniziate ed ultimate nei termini stabiliti dal precedente art. 7), senza dovere corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. In detti casi il complesso dovrà essere restituito alla Città entro tre mesi dalla richiesta nello stato in cui si trova libero da persone e cose.

La Città si riserva altresì di revocare la concessione in qualunque momento con il preavviso di mesi sei per ragioni di pubblico interesse.

In questo caso dovrà essere corrisposta alla Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI" concessionaria, una indennità commisurata al valore degli impianti realizzati, quali risulteranno dallo stato finale dei lavori, tenuto conto degli anni che ancora mancano alla scadenza della concessione.

ARTICOLO 11

La Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI" dovrà mettere a disposizione della Città, a titolo gratuito, per tutta la durata della convenzione un campo di calcio regolarmente illuminato, con esclusione del lunedì e dei prefestivi, con pagamento dell'illuminazione da parte degli utilizzatori direttamente alla Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI" e non al

Quartiere.

La Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI" dovrà inoltre mettere a disposizione della Città, per tutta la durata della concessione, un secondo campo di calcio nelle giornate del sabato e domenica, con pagamento a tariffa comunale da effettuarsi anch'esso direttamente alla Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI".

Resta inteso che nelle domeniche pomeriggio in cui si svolgeranno le partite ufficiali della prima squadra del "Nizza" i campi adiacenti non potranno essere utilizzati: quindi alla domenica pomeriggio i due campi di cui sopra potranno essere utilizzati solo ogni quindici giorni.

La Società concessionaria si impegna altresì a costituire e gestire una scuola sportiva per i giovani del quartiere, con particolare attenzione alle categorie sociali più bisognose ed in accordo con i servizi sociali locali, a promuovere attività sportive nelle scuole dell'obbligo circoscrizionali impegnandosi ad organizzare corsi specifici compatibili con le strutture dell'impianto. Le quote di iscrizione dovranno essere concordate di volta in volta con la Circoscrizione X.

ARTICOLO 12

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture da parte di terzi, la Società concessionaria applicherà le stesse tariffe adottate negli impianti gestiti direttamente dalla Città.

ARTICOLO 13

Durante la convenzione sono a carico della Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI":

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, compresa la potatura, compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città l'esercizio dei diritti che ad essa competono in quanto proprietaria. L'esecuzione delle operazioni di manutenzione del verde, nonché i nuovi piantamenti, dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenuta in una relazione tecnica da indirizzare al Settore Tecnico XIII Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.
- c) tutte le spese relative ad energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua potabile, telefono, raccolta rifiuti e simili comprese quelle relative all'installazione, sostituzione o riparazione dei misuratori.

I contratti di fornitura dovranno essere direttamente stipulati con le Aziende erogatrici;

d) qualsiasi onere tributario presente e futuro;

e) tutte le spese relative alla custodia dell'immobile.

La "S.C. NIZZA MILLEFONTI" a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione consegna polizza fidejussoria n. 681033 rilasciata in data odierna dalla Milano Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, Via Del Lauro n. 7 per l'importo di Lire 6.000.000 (seimilioni) e scadenza annuale al 28 luglio 1996 obbligandosi a rinnovarla annualmente per tutta la durata della convenzione, eventualmente anche mediante polizza di altra Compagnia di assicurazioni, ovvero in numerario o titoli di stato, o fidejussione bancaria rilasciata ai sensi di legge.

ARTICOLO 14.

La Società concessionaria risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione, presente

o futura, per danni di qualsiasi genere comunque derivanti anche nei confronti di terzi, o di cose di terzi, per effetto della concessione dell'impianto.

ARTICOLO 15

La Civica Amministrazione si riserva di controllare in ogni momento lo svolgimento dell'attività e il modo di conduzione dell'impianto sia relativamente all'idoneità tecnica che all'osservanza delle clausole previste.

ARTICOLO 16

Un anno prima della scadenza della convenzione le parti potranno accordarsi sulla base di nuove intese per il rinnovo della convenzione stessa.

ARTICOLO 17 -

La Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI" non può cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, la convenzione oggetto del presente disciplinare a nessun titolo e per nessuna causale; potrà invece valersi, non appena scadrà l'attuale gestione, della collaborazione di società benevise all'Amministrazione Comunale per la gestione dell'impianto o del servizio bar interno.

ARTICOLO 18

Alla scadenza od in caso di revoca anticipata i



manufatti dovranno essere consegnati in normale stato d'uso e manutenzione.

ARTICOLO 19

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di far installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters ... di cui al D.P.R. 639 del 26 ottobre 1972) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.

ARTICOLO 20

Tutte le spese di atto, registrazione e conseguenti sono a carico della Società "S.C. NIZZA MILLEFONTI".

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte da me stesso ed in parte dattiloscritto e scritto da persone di mia fiducia e da me letto ai comparenti che, a mia domanda, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e con me Notaio si sottoscrivono.

Occupava sedici pagine circa di quattro fogli.

In originale firmati:

Mario Piccinino

Meringolo Francesco

Andrea Meduri Notaio

